



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

ANNO VII ANNALI 2019 DEL DIPARTIMENTO JONICO ESTRATTO

UMBERTO VIOLANTE

Principio causale puro e valutazione equitativa del danno



DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Riccardo Pagano

DIRETTORE DEGLI ANNALI

Nicola Triggiani

COMITATO DIRETTIVO

Nicola Triggiani, Paolo Pardolesi, Giuseppe Tassielli,
Danila Certosino, Laura Costantino, Nicola Fortunato,
Patrizia Montefusco, Angelica Riccardi, Maurizio Sozio

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Domenico Garofalo,
Concetta Maria Nanna, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Paolo Pardolesi,
Giuseppe Tassielli, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio, Massimo Bilancia,
Annamaria Bonomo, Gabriele Dell'Atti, Michele Indellicato, Ivan Ingravallo,
Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco Moliterni,
Fabrizio Panza, Umberto Salinas, Paolo Stefanì, Laura Tafaro, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Patrizia Montefusco

Contatti:

Prof. Nicola Triggiani
Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Convento San Francesco
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
e-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it
telefono: + 39 099 372382 • fax: + 39 099 7340595

<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/sistemi-giuridici-ed-economici/edizioni-digitali>

SAGGI

Umberto Violante

PRINCIPIO CAUSALE PURO E VALUTAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO*

ABSTRACT

Il contributo evidenzia le criticità della regola operativa che in relazione alla fattispecie del concorso tra causa umana imputabile e causa naturale non imputabile nella determinazione dell'evento dannoso propugna l'applicazione del principio dell'*all or nothing* con l'adozione di un correttivo equitativo in sede di liquidazione del *quantum*. Essa, infatti, non è in grado di assicurare tutela al danneggiato in tutti i casi.

This paper provides a critical analysis of the principle of all or nothing laid down by the Supreme Court when independent tortious act concurred with an innocent cause (or non tortious condition) and they caused the same harm. It's not suitable for giving protection to the injured party in every cases.

PAROLE CHIAVE

Concorso tra causa umana imputabile e causa naturale non imputabile – Principio causale puro – Valutazione equitativa del danno

Tortious cause that concurs with an innocent cause - All or nothing rule – No apportioning of the liability.

SOMMARIO: 1. Il concorso tra causa umana colposa e causa naturale. – 2. Principio di causalità pura e sue controindicazioni. – 3. La causa naturale 'preponderante' e l'impossibilità di dare ingresso alla *proportionate liability*. – 4. Principio dell'*all or nothing* e riduzione equitativa del *quantum*: una insanabile contraddizione. – 5. La causalità proporzionale pura come soluzione.

1. L'annosa e problematica questione del concorso tra causa umana e (pregressa) causa naturale¹ è stata di recente nuovamente affrontata dalla Suprema Corte con la

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ Che rappresenti questione spinosa quella del concorso tra fattore naturale e causa umana colposa ne ha dato atto in modo nitido R. Pucella, *Il perimetro dell'accertamento causale tra colpa, concause e danno risarcibile*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, p. 1112 ss. ed in particolare p. 1115 in cui l'A., dopo aver evidenziato che la fattispecie del concorso tra causa umana e causa naturale, non trova diretta disciplina normativa, (diversamente da ciò che accade per l'ipotesi di concorso di cause umane ex artt. 1227 e 2055 c.c.), ha affermato che «emergono, per questo aspetto, multiple tensioni il cui solo punto terminale è costituito dalla combattuta ricerca di regole per l'ascrizione dell'obbligazione risarcitoria; ma implicanti, a monte, un serrato confronto sull'idea stessa di eziologia del danno e sulla conseguente responsabilità in presenza di concause non colpose con le quali abbia interferito, a volte aggravandole, a volte

sentenza n. 10812 del 2019² la quale, uniformandosi al *decisum* di Cass. n. 15991 del 21 luglio 2011³, ha ribadito che la sua soluzione va ricercata nell'ambito del principio normativo dell'*all or nothing* e, dunque, imponendo al giudicante nella fase accertativa del nesso di causalità materiale di verificare soltanto la valenza assorbente dell'antecedente causale naturale rispetto alla causa umana colposa. Non potendosi, infatti, ritenere legittimo l'accertamento condotto alla stregua del frazionamento della responsabilità⁴.

Fatta salva, tuttavia, la possibilità, una volta che sia stata esclusa la valenza assorbente della causa naturale e sia stato positivamente concluso il preliminare giudizio sulla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta umana imputabile e l'evento dannoso, di valutare su basi equitative l'incidenza del fattore naturale pregresso, allorchè si passi alla quantificazione del danno⁵.

risvegliandone l'attitudine lesiva, a volte semplicemente con esse interagendo, la condotta colposa dell'uomo». Sulla problematica del concorso tra causa umana colposa e causa naturale si v. ancora R. Puccella, *La causalità «incerta»*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 151 ss.; M. Bona, "Più probabile che non" e "concause naturali": se, quando ed in quale misura o possono rilevare gli stati patologici pregressi della vittima, in *Corr. Giur.*, 2009, p. 1657 ss.; G. Miotto, "Il difficile" concorso di cause naturali e cause umane del danno, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, p. 382 ss.

² Il riferimento è a Cass., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812, in *Foro it. Rep.* 2019, voce *Sanità pubblica e sanitari*, n. 87.

³ In *Foro it. Rep.* 2011, voce *Responsabilità civile*, n. 259; per esteso in *Danno e responsabilità*, 2012, p. 507, con nota di Zorzit; *id.* 2012, p. 149, con nota di Nocco; *id.*, 2013, p. 642, con nota di Tassone. Nello stesso senso successivamente Cass., sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3893, in *Foro it.*, 2016, I, c. 1728; Cass., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20829, *id.*, 2019, I, c. 1378.

⁴ In tema di *medical malpractice* e, dunque, in relazione a fattispecie non dissimile da quella decisa dalla sentenza che si commenta, circa un decennio fa' la Suprema corte con pronuncia del 16 gennaio 2009, n. 975, in *Foro it.*, 2010, I, 994, sul presupposto della legittimità della valutazione della diversa efficienza delle varie concause, quand'anche una di esse fosse stata non imputabile (sulla scia di una giurisprudenza di legittimità più risalente relativa ad ipotesi di concorso tra fattore naturale e condotta umana colposa per cui si veda Cass., sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3133, in *Giust. Civ.*, 1974, I, 1489 ss. ed ivi altri richiami) aveva ritenuto pienamente consentito al giudice di merito "procedere alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile" al caso fortuito (nella specie pregressa grave situazione del paziente deceduto) e a causa umana (nella specie errore dei sanitari). In dottrina era stato subito efficacemente segnalato che con tale decisione era stata consacrata l'idea che "il frazionamento della responsabilità non è estraneo al sistema positivo" (cfr. B. Tassone, *Concorso di condotta illecita e fattore naturale: frazionamento della responsabilità*, in nota proprio a Cass. n. 975/2009 cit., in *Foro it.*, 2010, I, 994).

⁵ Va osservato che prima di Cass., sez. III, n. 15991/2011 cit. nessun temperamento equitativo operante in sede di accertamento della causalità giuridica si riteneva ammissibile, tant'è vero che costituiva *ius receptum* senza eccezione alcuna il principio secondo cui «la valutazione di una situazione di concorso tra cause naturali non imputabili e cause umane imputabili può sfociare ... alternativamente, o in giudizio di responsabilità totale per l'autore della causa umana, o in un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità, a seconda che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai sensi del primo comma dell'art. 41 c.p.) oppure essere venuto meno nel secondo caso (ai sensi del secondo comma dell'art. 41 c.p.) il nesso di causalità tra detta causa umana imputabile e l'evento» (cfr. in motivazione Cass., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5539, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Responsabilità civile*, n. 160 relativa proprio ad un caso in cui la 'predisposizione fisica' del danneggiato costituiva

Nel caso esaminato dalla pronuncia di legittimità appena richiamata, riguardante un caso da *medical malpractice*, in sede di appello la problematica della incidenza del fattore naturale è stata risolta secondo la logica del frazionamento dei fattori causali e, di riflesso, con l'apportionamento della responsabilità in capo al sanitario in misura corrispondente al suo apporto causale. Il danno neonatale sofferto dalla minore, conformemente ad un modello di responsabilità proporzionale, è stato, infatti, ricondotto in misura pari a due terzi a causa naturale (*rectius distress* respiratorio da *deficit* di surfactante o delle membrane ialine) e per il restante terzo alla condotta colposa del sanitario (*rectius* omesso tempestivo *screening* per l'accertamento di grave sofferenza del feto, onde porre in essere ogni più opportuno intervento idoneo a salvaguardarne l'integrità psico-fisica). Di riflesso il giudice di merito, sulla premessa della rilevanza causale preponderante del pregresso fattore naturale, ha, quindi, proceduto alla stima del danno non patrimoniale, riducendone di due terzi l'ammontare complessivamente stabilito.

La Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse della minore ha ritenuto erronea la sentenza nella parte in cui il giudice d'appello, nel liquidare il danno risarcibile, ne ha decurtato il *quantum* risarcitorio «*in termini di automatica corrispondenza con la ravvisata percentuale di incidenza causale nella determinazione del danno del fattore naturale non imputabile (nel caso, il deficit da surfactante...)* in applicazione del diverso e non accolto principio della c.d. *causalità equitativo-proporzionale*». Ha, di conseguenza, cassato con rinvio, demandando al giudice di merito un nuovo accertamento, che tenga conto del fatto che il fattore naturale non imputabile (*rectius* pregresso stato morboso del paziente/danneggiato), dotato di efficacia concausale nella determinazione dell'unica e complessiva situazione patologica riscontrata, non può avere rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra la condotta colposa e l'evento dannoso, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, per ridurre il *quantum* da risarcire.

2. L'inammissibilità del frazionamento dei fattori causali, se la si riconsidera, tuttavia, guardando proprio all'incidenza "preponderante" della causa non imputabile, ma che sia risultata tale da non rendere irrilevante la causa umana colposa -proprio come è accaduto in relazione alla fattispecie che ha originato la decisione di Cass. n. 10812 del 2019- è situazione capace di generare risultati iniqui per il danneggiato. Verosimilmente neppure considerati sino in fondo nel *leading case* di Cass. n. 15991 del 2011, chiamata a pronunciarsi con riferimento ad una decisione di merito, rispetto alla quale era rimasto estraneo l'aspetto della rilevanza preponderante (anche se non assorbente) del fattore naturale sulla causa umana colposa.

teorica concausa del danno; ma *ex plurimis* non diversamente Cass., sez. III, 1 febbraio 1991, n. 981, *id.*, Rep. 1991, voce *cit.*, n. 60; Cass., sez. II, 28 marzo 2007, n. 7577, *id.*, Rep. 2007, voce *cit.* n. 214 nonché in motivazione anche la stessa Cass. n. 15991/2011 cit.).

Per avere contezza di tale iniquità, basti considerare, che non sarebbe ipotizzabile epilogo diverso dal rigetto della domanda risarcitoria, se, all'esito della rivalutazione delle risultanze istruttorie (proprio di quelle che avevano portato il precedente giudicante a ritenere preponderante il pregresso stato morboso del paziente/danneggiato), il giudice del rinvio potesse confermare la valutazione (in precedenza espressa sia pure con riflessi in termini di parziarietà) della derivazione causale del danno in misura significativamente rilevante dal pregresso fattore naturale. La necessità di assicurare il rispetto del principio causale puro (c.d. *all or nothing*), allorchè debba compiersi l'indagine in punto di sussistenza della causalità materiale, non potrebbe consentirgli altra opzione, se non quella di attribuire valenza *necessariamente* assorbente alla causa naturale non imputabile, che sia risultata prevalente⁶ (rispetto alla incidenza della condotta umana colposa). Con la conseguenza di dover negare del tutto il risarcimento del danno all'attore danneggiato. Ciò tanto più, se si consideri che l'accertamento del nesso eziologico (da condursi su basi necessariamente probabilistiche) non si uniforma al modello del *50% plus unum*⁷.

Ne è che la logica dell'*all or nothing*, se la si rapporti ad un caso in cui sia possibile attribuire incidenza preponderante al fattore naturale, produce riflessi differenti da quelli che, invece, si verificherebbero, allorchè si potesse dare ingresso ad un modello di *apportionment* nella fase dell'accertamento del nesso causale: il diniego integrale della domanda risarcitoria anziché il suo accoglimento (anche se solo parziale).

Risulta così evidente che soltanto un approccio improntato a parziarietà nella fase accertativa del nesso causale materiale risucirebbe a contemperare gli interessi dell'autore della condotta colposa a non restare esposto ad un fardello risarcitorio sproorzionato (rispetto al suo apporto causale) con quelli della vittima del danno a non vedersi precluso del tutto il risarcimento (allorchè l'evidenza disponibile abbia potuto orientare per la non assorbenza della causa naturale).

3. A ben considerare, pertanto, rispetto ad uno scenario come quello testé delineato non potrà in concreto dispiegarsi alcun effetto tipico di un modello di parziarietà, in qualche misura⁸ riscontrabile, pur quando abbia ricevuto applicazione il principio

⁶ Non potendosi ammettere opzione alternativa ad un giudizio di responsabilità totale dell'autore della condotta umana o ad un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità per la esclusiva rilevanza attribuita al fattore naturale.

⁷ Ne ha dato atto la stessa sentenza della Suprema corte n. 15991/2011 *cit.*; ma si veda in motivazione anche Cass., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4024, in *Guida al diritto* 2018, p. 19, nella quale molto efficacemente si precisa che "anche un evento improbabile, può, in concreto e nella singola, specifica vicenda processuale, ritenersi causa d'un evento, se tutte le altre possibili cause siano ancor meno probabili".

⁸ In base a valutazione equitativa e non come riflesso corrispondente alla percentuale dell'incidenza causale da apprezzarsi in sede accertativa della causalità materiale, come avverrebbe secondo una logica di *proportionate liability* (per la quale si veda U. Violante, *La responsabilità parziaria*, Esi, Napoli, 2004; B. Tassone, *La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile – Analisi giuseconomica e*

dell'*all or nothing*, nella diversa situazione in cui, sulla premessa della constatata rilevanza prevalente della causa umana colposa (rispetto al pregresso fattore naturale), il giudicante abbia proceduto alla determinazione del *quantum* da risarcire al responsabile, riducendone l'entità, avuto riguardo al "ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto". E così in base alla (ri)considerazione equitativa del pregresso fattore naturale, del quale sia stata esclusa la rilevanza eziologica (in un primo tempo e cioè) in sede accertativa della causalità materiale.

Il che evidentemente spiega perché non possa condividersi sino in fondo l'approccio di accorta dottrina che, pur critica nei confronti della soluzione assunta da Cass. n. 15991/2011, ha affermato che la responsabilità proporzionale "fatta uscire dalla porta (della causalità materiale) rientra dalla finestra (della causalità giuridica)"⁹.

Non sempre evidentemente ciò potrà accadere e, comunque, non potrà darsi per scontato in tutte le ipotesi. Invero, per quanto appena illustrato, la necessità di dover attribuire necessariamente valenza assorbente ad una soltanto delle due cause (quella naturale incolpevole o quella umana colpevole), al cospetto di una fattispecie che risulti caratterizzata dalla preponderante (ma non decisamente assorbente) prevalenza del fattore naturale a valenza concausale nella determinazione del danno alla salute (lamentato dal danneggiato), non consentirebbe di apprezzare esiti comunque evocativi di un modello di *proportionate liability*. Proprio perché in tal caso, dovendo far seguito all'accertamento compiuto in sede giudiziaria il diniego integrale della domanda risarcitoria, nessuna decurtazione equitativa del *quantum* potrebbe ipotizzarsi. Dunque non residuerà spazio alcuno per temperamenti comunque improntati a meccanismi di parziarietà.

Né, d'altro canto, la prioritaria esigenza di assicurare il rispetto delle regole elaborate in sede di legittimità (proprio quelle ribadite anche nella sentenza in epigrafe), potrebbe giustificare (e tanto meno tollerare) atteggiamenti opportunistici del giudice di merito che, pur al cospetto di risultanze di causa, tali da far emergere la rilevanza prevalente (anche se non così assorbente) del pregresso fattore naturale, abbia ciò nondimeno individuato il responsabile del danno nell'autore della condotta umana

comparata, Esi, Napoli, 2007; G. Comandé, L. Nocco, *Proportional Liability as an Application of the Precautionary Principle. Comparative Analysis of the Italian Experience*, in *Op. Juris in Comparatione – Studies in Comparative and National Law*, I, n. 1/2013, disponibile all'indirizzo www.opiniojurisincomparatione.org).

⁹ In questo senso espressamente B. Tassone, *Concausa, orientamenti recenti e teorie sulla causalità*, in *Danno e responsabilità*, 2013, p. 633 ss ed in particolare p. 655 ma non diversamente A. D'adda, *Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale: l'apparente ortodossia della Suprema Corte*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2016, p. 1055 ss ed in particolare p. 1061 che parla di esiti operativi omogenei rispetto a quelli che contraddistinguono un modello di responsabilità proporzionale e D. Zorzit, *Il problema del concorso di fattori naturali e condotte umane. Il nuovo orientamento della Cassazione*, in *Danno e responsabilità*, 2012, p. 507 ss. ed in particolare p. 512.

colpevole, per non lasciare il danneggiato privo di ristoro; salvo poi a ridurne (in sede di quantificazione del danno) l'ammontare da liquidare in suo favore¹⁰. Proprio in attuazione del correttivo che - sia pure sganciato da ogni automatismo riduttivo proporzionale all'incidenza causale del fattore naturale (di cui sia stata esclusa la rilevanza in sede accertativa del nesso di causalità materiale) - è adottabile nella diversa ipotesi (ed in questa soltanto) in cui sia risultata, invece, prevalente (*rectius* necessariamente assorbente) la causa umana imputabile, in base al prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto.

4. Al di là della segnalata iniquità per il danneggiato, conseguenza, come detto, dell'inammissibilità di un processo di comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale (non imputabile), che consenta di valutare la diversa efficienza delle varie concause, così da ricondurre la produzione dell'evento dannoso alla loro concomitante operatività, il principio consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità, presta il fianco ad altra criticità. Ben apprezzabile, allorchè si consideri che il medesimo risulta affermato in relazione a scenari caratterizzati da *unicità* dell'evento dannoso¹¹.

Rispetto alla quale deve compiersi una scelta netta, che non ammette duplicità di fattori causali. Nel momento in cui, infatti, per escludere l'inconveniente (ripugnante ed iniquo) che l'autore della condotta umana colposa sia costretto a sopportare nella loro integralità le conseguenze pregiudizievoli dell'evento dannoso, si ritiene legittimo - così innovando rispetto al precedente orientamento della Cassazione¹² - che del fattore naturale preesistente possa tenersi conto in sede di liquidazione del *quantum* (per ridurne l'entità in via equitativa), si finisce comunque per interferire con la indagine (e la relativa valutazione) già condotta in termini di assorbenza della causa imputabile. Quella che il giudice di merito è tenuto a compiere prima di ogni altra, proprio per la necessità di uniformarsi al principio (pure ribadito in sentenza) secondo il quale,

¹⁰ Per quanto, infatti, le eccezionali condizioni personali del danneggiato costituiscano integrazione del rischio specifico posto in essere dalla condotta colposa del danneggiante e non possano in linea teorica giustificare la sua esenzione da responsabilità, appare, tuttavia, indiscutibile che, se sia stata attribuita loro rilevanza assorbente nella causazione del danno, nessun risarcimento potrà essere riconosciuto, anche in caso di astratta valenza concausale della condotta umana.

¹¹ Del resto, come traspare significativamente dalla motivazione delle sentenze che più di recente hanno affrontato la questione del concorso tra causa naturale non imputabile e causa umana imputabile si assume (cfr. Cass., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812 cit.; Cass., sez. III, 21 agosto 2018, n. 20829 cit.) come specifico presupposto della valutazione quello del fattore naturale non imputabile «dotato di efficacia concausale nella determinazione *dell'unica e complessiva situazione patologica*» (corsivo aggiunto).

¹² Di tale precedente orientamento sono indicative Cass., sez. lav., 9 aprile 2003, n. 5539, Cass., sez. III, 1 febbraio 1991, n. 981, Cass. 28 marzo 2007, n. 7577, tutte citate in nota 4 nonché Cass., sez. II, 28 marzo 2007, n. 7577, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Responsabilità civile*, n. 214; Cass., sez. III, 27 maggio 1995, n. 5924, *id.*, Rep. 1995, voce *cit.* n. 65

allorchè sia configurabile uno scenario caratterizzato dalla compresenza di una concausa naturale rispetto alla derivazione eziologica del danno dalla condotta umana colposa, la valutazione sul piano del nesso di causalità è volta solo ad accertare “*la valenza assorbente dell’una*” (*rectius* la causa naturale non imputabile) “*rispetto all’altra*” (*rectius* la causa umana imputabile)¹³. E che dovrebbe implicare, una volta conclusa, la definitiva certezza della irrilevanza del fattore naturale sul piano eziologico (tra l’evento dannoso e la condotta umana colposa), allorchè la domanda risarcitoria abbia trovato accoglimento. Senza che se ne possa, quindi, in un secondo tempo ridiscutere su basi equitative l’influenza in sede accertativa del *quantum* (per conseguire la riduzione dell’entità del danno risarcibile). Ad escludere questa opzione è la prospettiva stessa, in cui si colloca la valutazione: quella del concorso eziologico nella produzione di un danno unico ed indivisibile (e non già di danni distinti) e/o comunque (in base a ciò che sovente è affermato nelle sentenze della Suprema Corte) della derivazione causale di una situazione patologica “unica e complessiva” in astratto riconducibile a più inferenze causali (una delle quali soltanto imputabile), delle quali dovrà necessariamente preferirsene una soltanto¹⁴.

Ne è che, la possibilità di apprezzare l’incidenza degli stati pregressi del danneggiato (a valenza concausale) entro l’alveo della causalità giuridica (subito dopo che ne sia stata esclusa la rilevanza eziologica in punto di ricostruzione della causalità materiale) sembra porsi in evidente contraddizione con gli esiti imposti dal preliminare accertamento da condursi alla stregua del principio dell’*all or nothing*. Che, a stretto rigore, in relazione ad uno scenario in cui sia stata ricostruita l’eziologia del danno indivisibile, propendendo per la sua derivazione in via esclusiva dalla condotta umana imputabile, non dovrebbe consentire poco dopo la riduzione equitativa nel *quantum* del pregiudizio economico risarcibile, in ragione della probabile inferenza che su quello stesso evento dannoso possa aver avuto la pregressa condizione psico-fisica del danneggiato.

Allorchè, infatti, in una fattispecie da danno indivisibile, nella fase accertativa del *quantum debeatur* sia possibile predicare la rilevanza (anche senza esplicitare il peso percentuale della incidenza causale) del fattore naturale, pur se in precedenza sia stato ritenuto sussistente il nesso causale in via esclusiva con la condotta umana colposa, si ha la sensazione che possa operare uno schema di questo tipo: è ravvisabile il nesso causale soltanto con riferimento alla condotta umana colposa, perchè a questa dovrà essere ricondotto in via esclusiva l’unico evento dannoso, ma non può escludersi che una qualche influenza nella sua determinazione abbia avuto anche il fattore naturale

¹³ L’aspetto è segnalato in tali termini proprio dalla recente Cass., sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812, cit.

¹⁴ Con valutazione da compiersi in conformità all’art. 41 c.p. con la conseguenza di dover affermare la responsabilità totale dell’autore della condotta umana nel caso in cui abbia ricevuto applicazione il primo comma del predetto articolo e di dover, invece, assolverlo da responsabilità, dichiarando l’assenza di ogni nesso, nell’ipotesi in cui sia stata data applicazione al secondo comma.

(proprio quello stesso di cui in un primo tempo in applicazione dell'art. 41, comma secondo, c.p., è stata esclusa l'attitudine a cagionare l'evento dannoso).

5. Il segnalato pregiudizio per il danneggiato nell'ipotesi in cui sia risultato preponderante, ma evidentemente non così assorbente, il fattore naturale ed il riemergere dell'incertezza sulla esclusività della derivazione causale dell'evento dannoso dalla condotta umana, poco prima (*rectius* all'atto dell'accertamento della causalità materiale) ritenuta sussistente (di cui è sintomatica l'adozione del correttivo della decurtazione del *quantum* da risarcire), all'esito di un processo valutativo in sé contraddittorio con il principio dell'*all or nothing*, indurrebbero forse a riflettere sull'opportunità di affrontare il fenomeno in chiave diversa. Quella della causalità proporzionale o dell'*apportionment of liability*; assumendo come base normativa la regola operante nel caso del fatto concorrente del danneggiato, disciplinata dall'art. 1227, comma 1, c.c., che ne è espressione nel nostro ordinamento¹⁵.

Una sollecitazione in tal senso deriva proprio da quanto è dato riscontrare nella prassi operativa, ogni volta che il giudicante- in ambito diverso da quello da *malpractice medica*- sia chiamato a pronunciarsi con riferimento a fattispecie nelle quali l'evento dannoso subito dal danneggiato appaia astrattamente riconducibile alla concomitante operatività di evento atmosferico di particolare forza ed intensità, capace di integrare fortuito o forza maggiore e di condotta colposa del presunto danneggiante, che abbia invocato l'esimente in questione (cioè il fortuito). In questo caso, pur sempre contraddistinto da una situazione di teorico concorso tra un fattore naturale e l'azione dell'uomo, la Suprema corte ritiene, invece, e senza esitazione, legittima l'applicazione della regola stabilita dall'art. 1227, comma 1, c.c.¹⁶

¹⁵ Sia consentito in proposito il rinvio al mio contributo dal titolo *La responsabilità parziaria*, cit., in particolare p. 93 ss. Che l'art. 1227, comma 1, sia pervaso dalla logica del frazionamento della responsabilità, che in tal caso si manifesta con la possibilità della scissione del nesso eziologico con rilevanza verso l'esterno (cioè direttamente nel rapporto danneggiato-danneggiante) è aspetto colto lucidamente da Cass., sez. III, 25 ottobre 1974, n. 3133 cit., poi ripreso da Cass., sez. III, 16 gennaio 2009, n. 975, cit.

¹⁶ Emblematica al riguardo risulta Cass., sez. III, 24 marzo 2016, n. 5877 (di cui è estensore il dr. Travaglino), in *Danno e responsabilità*, 2016, p. 839 in cui si afferma che “un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, *salva l'ipotesi* -predicabile nel caso di specie - *in cui sia stata accertata l'esistenza di condotte astrattamente idonee a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l'esimente in questione*” (corsivo aggiunto). Questa recente sentenza ha confermato l'orientamento in precedenza affermato da Cass., sez. III, 9 marzo 2010, n. 5658, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Responsabilità civile*, n. 49, che aveva ritenuto possibile l'applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. nel caso in cui, nonostante i danni riconducibili (anche) all'intensità del fenomeno atmosferico (piogge intense) riscontrato, l'espletamento (da parte dell'ente tenuto a farla) di una corretta manutenzione delle opere di smaltimento delle acque piovane, capace di diminuire gli allagamenti verificatisi in concreto, avrebbe influito sull'accadimento dannoso (riconducibile, come detto, anche alle piogge intense), riducendone l'entità, così da assicurare la

Con la conseguenza di ritenere pienamente ammissibili ricostruzioni, in base alle quali l'unico evento dannoso possa avere una derivazione causale, che rimanda al concorso tra fenomeno atmosferico particolarmente intenso (ma, all'evidenza, non dotato dei caratteri della forza maggiore e/o del fortuito) e condotta umana negligente. Il che, all'evidenza, consente di constatare, per un verso, che la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale non è estranea al diritto positivo vigente e, per altro verso, che essa viene praticata sul versante della causalità materiale e risulta funzionale proprio all'applicazione di un principio di causalità proporzionale.

Tra l'altro operante non in salsa equitativa¹⁷ ma a tutto tondo per il tramite dell'art. 1227, comma 1.

Senza aggiungere, d'altro canto, che alla medesima logica, quella di consentire la valutazione della diversa efficienza eziologica delle varie concause, quand'anche manchi la possibilità di dar luogo ad una comparazione tra comportamenti imputabili, si ispira la soluzione della prassi operativa che, senza soluzione di continuità dal 1964¹⁸ ai giorni nostri¹⁹, ritiene legittima l'applicazione dell'art. 1227, comma 1 (per ridurre la responsabilità del coautore del danno che non sia rimasto anche vittima), nell'ipotesi di fatto illecito in cui vi sia stato concorso dell'incapace di intendere e di volere. In tal caso non si esclude il confronto tra (con)causa imputabile e (con)causa non imputabile (quella dell'incapace) ma lo si ritiene legittimo e lo si rapporta in concreto al loro impatto causale (restando all'evidenza fuori gioco il parametro della gravità della colpa). Proprio perché l'entità del risarcimento dovrà essere ridotta, valutando esclusivamente l'incidenza sul piano eziologico del concorso tra più fatti ascrivibili a cause diverse²⁰. Tant'è vero che il (coautore) danneggiante non sarà tenuto

diminuizione della responsabilità dell'autore della condotta umana (il soggetto cioè tenuto alla manutenzione delle opere di smaltimento delle acque piovane). Ma si veda ancora Cass., sez. III, 17 dicembre 2014, n. 26545 (a presidenza del dr. Travaglino), in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Responsabilità civile* n. 5760 ed in esteso in *Ced Cass.*, rv. 633917-01 (m).

¹⁷ Per riprendere una espressione utilizzata da Cass. n. 15991/2011 cit. con valenza assertiva critica nei confronti del modello della causalità proporzionale proposto da Cass. n. 975/2009 cit. come opzione alternativa da contrapporre al principio causale puro (principio cioè del c.d. *all or nothing*).

¹⁸ Si veda Cass., sez. Un., 17 febbraio 1964, n. 351, in *Giust. Civ.*, 1964, p. 764.

¹⁹ Il principio è stato ribadito con sistematicità anche di recente, cfr. Cass., sez. III, 1 febbraio 2018, n. 2483, in *Foro it.*, Rep. 2018, voce *Danni civili*, n. 137 con ampi richiami giurisprudenziali in motivazione.

²⁰ Che in tal caso la partita si giochi tutta sul terreno della rilevanza causale delle condotte ne offrono evidenza le sentenze della Suprema corte, allorchè precisano che «non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza causale del suo comportamento allorchè questo concorra con quello egualmente eziologicamente efficiente del danneggiato» (cfr. Cass., sez. III, 13 febbraio 2013, n. 3542, in *Arch. circolaz.*, 2013, 489; «quando una (percentuale di) responsabilità del danneggiato minore nella causazione dell'evento rileva per graduare, in base alla normativa del concorso di cause, il quantum imputabile al danneggiante, correttamente il giudice deve valutare la percentuale di incidenza causale (dei comportamenti) delle due parti» (cfr. Cass., sez. III, 1 aprile 1995, n. 3829, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, c. 222).

a rispondere del danno che sia stato originato dalla condotta non imputabile.

Al cospetto di uno scenario come quello testè delineato e della “portata generale” che la Corte di legittimità, proprio di recente con la richiamata sentenza n. 10812 del 2019, ha inteso attribuire all’art. 1227, comma 1 (sia pure con valenza assertiva volta, a quanto pare, a ritenerne legittima l’applicazione anche sul versante della causalità giuridica)²¹, non sembra pertanto inopportuno riconsiderare, secondo la logica della causalità proporzionale, la situazione del concorso tra causa umana colposa e situazione preesistente del danneggiato, anche nel caso da *medical malpractice*. E più in generale in tutti i casi in cui venga in rilievo una questione di danno alla persona, che possa astrattamente apparire conseguenza di un simile concorrente apporto eziologico. Solo il frazionamento della responsabilità, infatti, quando nella produzione dell’evento dannoso abbia avuto un ruolo preponderante, ma non così assorbente, il fattore naturale, riuscirebbe a contemperare il principio secondo cui non può attribuirsi all’autore della condotta umana una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza causale del suo comportamento, con l’esigenza di non lasciare del tutto privo di ristoro il danneggiato.

²¹ Nella sentenza si afferma infatti che l’art. 1227 c.c., pur dettato in tema di concorso colposo del danneggiato, è da ritenersi di portata generale.